

Pubblicato il 25/09/2026

-OMISSIS- 15241 /2026 REG.PROV.COLL.  
-OMISSIS- 15290/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quinta Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 15290 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Paolantonio, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- della Delibera del CPGT n.-OMISSIS- dell'8/10/2025 (nota di pubblicazione MEF – CPGT – -OMISSIS- del 08/10/2025) e relativi “ALLEGATO B) Graduatoria Unica - Bando -OMISSIS- 1/2025”, “ALL. S) Elenco – PC (CGI) – RAVENNA”, “ALL. V) Elenco – PC (CGI) – ROVIGO” e “ALL. W) Elenco – PC (CGI) – SIRACUSA”, inerenti il “concorso per l'assegnazione di diverso incarico, riservato ai componenti in servizio nelle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per la copertura dei posti vacanti di presidente, presidente di sezione e vicepresidente di sezione delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado” nella parte in cui è attribuito al Dott. -OMISSIS- il punteggio errato, deteriore e non utile alla nomina di 19.500;
- della conseguente Delibera del CPGT n.-OMISSIS- dell'8/10/2025 ((nota di pubblicazione MEF – CPGT – -OMISSIS- del 08/10/2025), con cui si è provveduto alla assegnazione degli incarichi e alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, nella parte in cui non vi figura l'odierno ricorrente;
- ove necessario, della Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. -OMISSIS- del 16 aprile 2024, in quanto richiamata nella citata delibera -OMISSIS-, nella parte in cui si pronunzia in materia di punteggi da attribuire ai magistrati tributari transitati ai sensi della L. 130/2022;
- ove necessario, del Bando di concorso n. 1/2025, adottato con Delibera CPGT n. -OMISSIS- dell'11 marzo 2025 (nota di pubblicazione MEF – CPGT – -OMISSIS- del 13/3/2025), ove interpretato nel senso della non integrale valutazione dei servizi resi dai suddetti magistrati tributari con il previsto coefficiente di maggiorazione del punteggio;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti:*

- decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 23/10/2025 allegato al prot. -OMISSIS- del 19/11/2025 – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con cui il Dott. -OMISSIS- è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna, conosciuto il 29/12/2025 a seguito della produzione in giudizio da parte del Consiglio di Presidenza;

- ove necessario, verbale dell'11/12/2025 redatto presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna di immissione del Dott. -OMISSIS- nelle funzioni di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna allegato al prot. n.-OMISSIS- dell'11/12/2025 – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

- decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze datato 23/10/2025 allegato al prot. n.-OMISSIS- del 9/12/2025 – Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con cui il Dott. -OMISSIS- è stato nominato Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo, conosciuto il 29/12/2025 a seguito della produzione in giudizio da parte del Consiglio di Presidenza;

- ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Il ricorrente, già magistrato ordinario nominato con D.M. del 5 agosto 2010, in data 19 settembre 2012 è stato nominato giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con conseguente iscrizione nel ruolo unico di cui all'art. 4, comma 39-*bis*, della legge 13 novembre 2011, n. 183, inizialmente come semplice componente e, dal 10 ottobre 2022, come Vice Presidente di Sezione. Successivamente, all'esito dell'interpello per il transito alla magistratura tributaria previsto dalla legge n. 130 del 31 agosto 2022, in data 21 dicembre 2023 è stato nominato magistrato tributario, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 2024, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con la funzione di Vice Presidente di Sezione.

In data 29 giugno 2025 ha presentato la domanda di partecipazione al Bando di concorso n. 1/2025 per l'assegnazione di diverso incarico, riservato ai componenti in servizio nelle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per la copertura dei posti vacanti di presidente, presidente di sezione e vicepresidente di sezione delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indetto in data 11 marzo 2025 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT) con Delibera n. - OMISSIS-.

Il suddetto bando, per quel che in questa sede rileva, all'art. 5 indica il punteggio da attribuire in base alla qualifica ai candidati per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi di servizio svolto presso un organo di giustizia tributaria e aggiunge che *“Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'art. 1 bis del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1,25”*.

Il ricorrente contesta il punteggio che gli è stato attribuito – anche sulla base di quanto previsto dalla delibera CGTP n. -OMISSIS- del 16 aprile 2024 in relazione alla valutazione del servizio prestato dai magistrati tributari “transitati” - ai fini della formazione della graduatoria, approvata in data 8 ottobre 2025 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con la Delibera n. -OMISSIS-/2025: segnatamente assume che il punteggio riportato di 19,50 sarebbe stato oggetto di un’illegittima decurtazione, che ha comportato l’esclusione dall’elenco dei candidati nominati a Presidente di cui alla delibera CPGT -OMISSIS- dell’8 ottobre 2025, elenco che, altrimenti, lo avrebbe visto vincitore nella Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna e di Rovigo.

Con l’odierno gravame si lamenta la *violazione dell’art. 5 bando di concorso – violazione art. 1 commi 7 e 8 L. 130/2022 – violazione art. 11 commi 4 bis e ter lett. c) d.lgs. 545/92, art. 1 comma 1 L. 130/22 e art. 17 d.lgs. 175/24 (e relative tabelle allegate) – eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità e palese iniquità – sviamento di potere – violazione del principio di efficienza e buon andamento (artt. 24, 97 e 111 cost) – violazione dei principi di trasparenza amministrativa, imparzialità ed affidamento*, in ragione dell’asserita erronea limitazione del coefficiente premiale di 1,25 previsto per i magistrati tributari dal legislatore e dalla *lex specialis* ai soli punteggi relativi ai servizi resi a decorrere dal momento del transito definitivo nella giurisdizione tributaria nel 2024 e in ragione dell’interruzione della continuità del servizio, a causa dell’isolamento di quello prestato post-transito, con conseguente perdita della possibilità di raggiungere la frazione residuale di sei mesi e un giorno di servizio e, quindi, di accedere al beneficio, previsto dalla tabella, di equiparazione ad anno intero e attribuzione del relativo punteggio.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per

mancata notifica ad uno dei controinteressati e deducendo nel merito l'infondatezza di tutto quanto *ex adverso* dedotto e allegato.

Analogamente anche l'odierno controinteressato costituito in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente ha replicato con memoria in cui, respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ha insistito per l'accoglimento delle proprie domande.

Con ordinanza cautelare n. 402/2026 è stata fissata la ravvicinata trattazione del merito del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato gli atti di nomina del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna, controinteressato costituito nel presente giudizio, e del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo, riproponendo le censure già articolate nell'atto introduttivo del giudizio.

In vista della discussione del merito del giudizio il ricorrente e il controinteressato si sono scambiati memorie difensive e memorie di replica.

All'udienza pubblica del 27 maggio 2026 la causa è passata in decisione.

## DIRITTO

Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Consiglio di Presidenza resistente, per presunta mancata evocazione in giudizio di almeno uno dei controinteressati.

L'eccezione è infondata.

Dall'esame degli atti di causa emerge, invero, che il ricorso è stato regolarmente e tempestivamente notificato agli attuali vincitori del concorso per i posti di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna (che si è anche costituito nel presente giudizio) e di Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo (che non si è, invece, costituito nel presente giudizio).

Al riguardo, peraltro, il ricorrente ha chiarito che ha rivendicato in giudizio solo le suddette due sedi e non anche la sede di Siracusa, pur richiesta in domanda, in quanto non raggiungibile neanche con il più alto punteggio invocato.

Attesa la dimostrata integrità del contraddittorio, è possibile in definitiva escludere l'inammissibilità del ricorso.

Quanto al merito il ricorso è fondato.

La controversia ha ad oggetto il *concorso per l'assegnazione di diverso incarico, riservato ai componenti in servizio nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per la copertura dei posti vacanti di presidente, presidente di sezione e vicepresidente di sezione delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado*, di cui al Bando n. 1/2025, indetto con delibera n. -OMISSIS- del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 11 marzo 2025.

Alla procedura selettiva ha partecipato il ricorrente - già magistrato ordinario nominato con D.M. del 5 agosto 2010 - che il 19 settembre 2012 è stato nominato giudice tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con conseguente iscrizione nel ruolo unico di cui all'art. 4, comma 39-*bis*, della legge 13 novembre 2011, n. 183, inizialmente come semplice componente e, dal 10 ottobre 2022, come Vice Presidente di Sezione. Inoltre, questi, con la stessa funzione di Vice Presidente di Sezione, in ragione della partecipazione all'interpello per il transito alla magistratura tributaria previsto dalla legge n. 130 del 31 agosto 2022, è stato nominato magistrato tributario in data 21 dicembre 2023, con decorrenza giuridica dal 1° febbraio 2024, presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania.

Con la Delibera n. -OMISSIS-/2025 datata 8 ottobre 2025 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato la graduatoria unica generale degli idonei, di cui all'allegato B), e gli elenchi dei candidati idonei che hanno dichiarato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti, di cui agli allegati da C) a VVV). Il ricorrente, cui sono stati attribuiti 19.500 punti, si è classificato:

- al 203° posto della graduatoria unica generale degli idonei, di cui all'allegato B);
- al 6° posto dell'elenco dei candidati che hanno presentato domanda come Presidente della Corte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna di cui all'allegato S);
- al 6° posto dell'elenco dei candidati che hanno presentato domanda come Presidente della Corte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rovigo di cui all'allegato V);
- al 16° posto dell'elenco dei candidati che hanno presentato domanda come Presidente della Corte della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa di cui all'allegato W).

Con l'odierno ricorso questi si duole per la mancata nomina a Presidente, conseguenza dell'insufficienza del punteggio ottenuto in sede di valutazione degli anni di servizio svolto, a causa dell'applicazione, asseritamente non corretta, del coefficiente premiale previsto in favore dei magistrati tributari di professione.

Tanto premesso, il Collegio ritiene fondata ed assorbente la prospettata violazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 545/1992 e ss.mm.ii., la norma diretta a disciplinare specificatamente le procedure di mobilità verticale ed orizzontale interna alla giurisdizione tributaria.

Il comma 4-*bis* di detto art. 11 stabilisce che *“Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F allegata al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di corte di giustizia tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali*

*di cui all'articolo 4 e a quelle per diverso incarico, interPELLI per il trasferimento di giudici o magistrati che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore".*

E il comma 4-ter, puntualmente richiamato nelle premesse del bando di concorso n. 1/2025, invece, quanto alle modalità dell'assegnazione degli incarichi, alla lettera c), in particolare, dispone che *"la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica"*.

Orbene, la tabella F del d. lgs. n. 545/1992, come sostituita dalla legge n. 130/2022, reca il *Punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado per anno o frazione di anno superiore a sei mesi*, distinguendo tra il servizio prestato nelle vecchie commissioni tributarie di I e II grado e quello prestato successivamente, distinguendo cioè tra prima e dopo il 1° aprile 1996 (allorquando sono entrati in vigore i decreti legislativi nn. 545 e 546 del 31 dicembre 1992, recanti una riforma del sistema del contenzioso fiscale, fondato sull'introduzione di un ordinamento di giustizia tributaria più strutturato, con l'istituzione delle Commissioni tributarie provinciali e regionali in sostituzione delle Commissioni tributarie di I e II grado e la previsione di criteri per la nomina a giudici tributari più selettivi e qualificanti).

Per quel che qui rileva, attesi i servizi svolti dal ricorrente, la tabella riporta i seguenti punteggi:

*Corte di giustizia tributaria di primo grado*

*Giudice* 1,50

*Vice presidente di sezione* 2

*Presidente di sezione* 2,50

*Presidente di commissione* 3,50.

La tabella, inoltre, in calce ai punteggi riportati per tutti i possibili servizi prestati nell'ambito della giustizia tributaria, stabilisce che *"Per i magistrati tributari facenti*

*parte della giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-bis", i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1.25"* introducendo un meccanismo premiale in favore dei magistrati tributari di professione, *status* introdotto dalla legge n. 130/2022, che ha riformato in maniera radicale la giustizia tributaria.

L'art. 5 (*Attribuzione dei punteggi*) del bando n. 1/2025 in esame ricalca fedelmente il contenuto della tabella F del d. lgs. 545/1992: sicché, dopo aver riprodotto i valori dei punteggi riportati in tabella, precisa, *inter alia*, che *"il periodo di 6 (sei) mesi e un giorno è equivalente ad un anno"* e che *"Per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria di cui all'art. 1 bis del decreto legislativo 31.12.1992 n. 545 e ss.mm.ii., i punteggi di cui alla presente tabella sono moltiplicati per il coefficiente 1,25"*.

Orbene, il ricorrente rimprovera alla p.a. resistente di aver applicato in modo illegittimo il coefficiente di maggiorazione 1,25 previsto per i magistrati tributari, limitandolo esclusivamente al servizio da lui svolto dopo il transito nella magistratura tributaria, cioè dal 1° febbraio 2024.

Questa determinazione affonda le proprie radici nella Delibera n. -OMISSIS-/2024 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che, nella seduta del 16 aprile 2024, in risposta a un quesito sottoposto da un candidato, magistrato tributario e Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di I grado (quesito relativo al criterio da seguire per computare l'anzianità di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 31/08/2022, n. 130, e ss.mm.ii., ai sensi della tabella F allegata al D. Lgs. 31/12/1992, n. 545, e ss.mm.ii.), ha indicato l'avversato criterio interpretativo della normativa *de qua*, affermando che *"per l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria assume rilievo esclusivamente il servizio prestato nella giurisdizione tributaria secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F che, per i magistrati, sono moltiplicati per il*

*coefficiente 1,25 da applicare in relazione agli incarichi rivestiti in tale ambito dal momento dell'assunzione della detta qualifica di magistrato tributario".*

Nella prospettazione ricorsuale l'operato del CPGT sarebbe in contrasto con la lettera e la *ratio* che ha ispirato il legislatore della riforma, oltre che con le previsioni della *lex specialis*: secondo la tesi attorea, l'attuale Tabella F del d. lgs. n. 545/1992 e l'art. 5 del bando prevedono che la maggiorazione in favore dei magistrati tributari debba essere applicata a tutti i punteggi tabellari (ivi compresi, ove posseduti, quelli relativi al periodo ante 1° aprile 1996, inevitabilmente anteriori al transito), senza dunque contemplare alcuna distinzione temporale tra servizio prestato prima o dopo l'assunzione dello *status* di magistrato tributario.

A sostegno della propria tesi, il ricorrente fa leva sull'asserito chiaro tenore letterale della "Tabella F" come sostituita dalla L. 130/22 e del bando (perfettamente aderente a quanto previsto dal legislatore) nella parte in cui prevede che "*per i magistrati tributari facenti parte della giurisdizione tributaria*" tutti i punteggi di cui alla tabella di valutazione dei servizi sono moltiplicati per il coefficiente 1,25, quindi, con un chiaro intento premiale e incentivante per la categoria dei magistrati tributari professionali, in generale, e per quelli che hanno optato per il definitivo transito, in particolare, e senza alcun riferimento ad una limitazione del beneficio in questione ai soli servizi dagli stessi resi dopo l'immissione nel nuovo ordine giudiziario ("*Ubi lex voluit dixit*"); limitazione, peraltro, intrinsecamente inconciliabile con il già evidenziato obbligo di applicazione del coefficiente di maggiorazione del punteggio anche ai servizi svolti ante '96.

Orbene, quanto all'attribuzione del punteggio di 19,50, risultato insufficiente per la nomina a Presidente di Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, il ricorrente, innanzitutto espone, in punto di fatto, che, all'atto della compilazione della domanda telematica di partecipazione al concorso per l'assegnazione dei posti di Presidente di

Corte di giustizia tributaria di primo grado, sulla piattaforma informatica utilizzata era rinvenibile di *default* il seguente prospetto riepilogativo dei propri servizi resi:

| Incarico | Commissione | Sede    | Dal        | Al         |
|----------|-------------|---------|------------|------------|
| G        | CGI         | CATANIA | 19/09/2012 | 27/11/2022 |
| VPS      | CGI         | CATANIA | 10/10/2022 | 31/01/2024 |
| VPS      | CGI         | CATANIA | 01/02/2024 | 02/07/2025 |

Sulla scorta del suddetto schema, che avrebbe, peraltro, interrotto artificiosamente la continuità del servizio prestato quale Vice Presidente di sezione, il CPGT è dunque pervenuto al punteggio di 19,50, tenuto conto dei calcoli di seguito indicati:

dal 19/09/2012 al 27/11/2022 = anni 10\*1,50 punti = 15 punti

dal 10/10/2022 al 31/01/2024 = anni 1\*2 punti = 2 punti

dal 01/02/2024 al 02/07/2025 = anni 1\*2 punti = 2 punti      2 punti\*1,25 coeff. = 2,50

15+2+2,50 = 19,50 punti

Nella tesi ricorsuale, come ampiamente evidenziato, l'insufficienza del punteggio riportato è il risultato dell'errata applicazione del coefficiente premiale agli attuali magistrati tributari transitati da parte del CPGT, in quanto limitata al solo servizio svolto dallo stesso successivamente al transito (01/02/2024 – 02/07/2025) e non estesa a tutto il servizio vantato quale giudice tributario (19/09/2012 – 02/07/2025).

Secondo i calcoli e le aspettative del ricorrente, il punteggio che avrebbe dovuto, invece, vedersi assegnare è di 26,25, in base alla seguente diversa valutazione del servizio reso negli anni:

dal 19/09/2012 al 27/11/2022 = anni 10\*1,50 punti = 15 punti

dal 10/10/2022 al 02/07/2025 = anni 3\*2 punti = 6 punti

15+6 = 21 punti

21 punti\*1,25 coeff. = 26,25 punti

Orbene il più elevato punteggio di 26,25 avrebbe consentito al ricorrente di essere nominato Presidente di corte di Giustizia Tributaria di primo grado tanto a Ravenna

(dove il Presidente nominato ha ottenuto punti 22) quanto a Rovigo (dove il Presidente nominato ha ottenuto punti 22,5).

Al riguardo, il Collegio condivide la tesi secondo cui la tabella di valutazione allegata alla legge n. 130 del 2022 - che ha sostituito la tabella F del decreto legislativo 545 del 1992, poi pedissequamente riprodotta in seno al bando - non prevede alcuna limitazione temporale nell'applicazione del coefficiente di maggiorazione del punteggio previsto in favore dei magistrati tributari.

In proposito, giova rammentare (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, sent. 29 maggio 2024, n. 10896) che la giustizia tributaria è stata oggetto di una radicale riforma ad opera della legge n. 130/2022 che, perseguendo la razionalizzazione del sistema, ha introdotto la figura del magistrato tributario professionale, accanto a quella dei giudici tributari onorari, inseriti nel ruolo unico "ad esaurimento" di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022, che affiancheranno i primi esclusivamente nella fase transitoria dell'entrata in vigore del nuovo regime, fino alla cessazione dall'incarico.

Tra le altre cose il legislatore della riforma ha previsto (all'art. 1, commi 4-9) la possibilità, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, i quali alla data di entrata in vigore della stessa legge risultino presenti nel suddetto ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 4, comma 39-*bis*, della legge 12.11.2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, di optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'art. 1-*bis*, del d.lgs. 31.12.1992, n. 545.

In vista del perseguimento di tale ultima finalità, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 15 novembre 2022, ha approvato la delibera n. -OMISSIS- con cui è stato indetto il bando n. 9/2022 di interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei suddetti magistrati, cui l'odierno ricorrente ha partecipato, acquistando lo *status* di magistrato tributario professionale (che in ogni caso spetta, ex

art. 1-*bis* d. lgs. 545/1992, anche ai soggetti che accedono alla giustizia tributaria mediante l'apposito concorso, previsto dalla stessa n. 130/2022).

Al fine di favorire, dunque, la realizzazione delle finalità di maggiore funzionalità ed economicità dell'ordinamento della giustizia tributaria, il legislatore della riforma ha introdotto, in favore dei giudici già componenti delle commissioni tributarie, dei meccanismi di incentivazione, con la previsione di benefici, sia al momento del transito, attesa la supervalutazione dei servizi dei magistrati tributari (con il riconoscimento a tutti i fini giuridici ed economici dell'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 7 e 8, della legge 31 agosto 2022 n. 130 e ss.mm.ii, laddove ciascun anno o frazione di anno superiore a 6 mesi del collocamento nel ruolo unico di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i 5 anni di cui al comma 4, sono considerati equivalenti a 18 mesi di anzianità), sia dopo il transito, visto il meccanismo premiale, intorno a cui si controverte. Quest'ultimo beneficio, peraltro, appare utile precisare che si applica non solo ai magistrati "transitati" ma a tutti i magistrati tributari di professione, di cui all'articolo 1-*bis* del d. lgs. n. 545/1992, in sede di assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria, quindi emerge - è bene sin d'ora evidenziarlo - che il correttivo *de quo* è attribuito ai magistrati tributari sulla base dello *status* rivestito, in relazione cioè alla condizione soggettiva posseduta, e non alla tipologia del servizio reso.

Orbene, ponendo l'attenzione all'indiscussa logica incentivante e premiale sottesa al previsto coefficiente 1,25, il Collegio rileva che l'applicazione dello stesso nell'ambito delle procedure di mobilità verticale, quale quella di cui è causa, deve necessariamente risolversi per chi possiede lo *status* di magistrato tributario nell'incremento del punteggio attribuito in base alla tabella F del d. lgs. n. 545/1992; incremento che rappresenta il vantaggio minimo, anche se, in ipotesi, solo

formalmente rilevante (senza cioè vantaggi concreti, ai fini della graduatoria), rispetto al caso di mancata fruizione del beneficio *de quo*.

Orbene, la lettura propugnata dal CPGT della norma di favore in argomento, non sempre assicura detto risultato, come il caso del ricorrente emblematicamente dimostra.

In proposito, basti invero valutare i servizi resi dallo stesso sulla base della tabella F e comparare il punteggio (più alto) che avrebbe ottenuto in mancanza dello *status* di magistrato tributario con quello (più basso) effettivamente attribuitogli nell'ambito della procedura selettiva di cui è causa sulla base della censurata interpretazione della disciplina premiale.

Se questi non fosse stato un magistrato tributario avrebbe ottenuto una valutazione complessiva pari a punti 21 (=15+6), tenuto conto dei seguenti servizi prestati:

G CGI dal 19/09/12 al 27/11/22 = anni 10\*1,50 punti = 15 punti

VPS CGI dal 10/10/22 al 02/07/25 = anni 3\*2 punti = 6 punti.

Essendo, invece, il ricorrente un magistrato tributario, ha trovato applicazione il meccanismo premiale della moltiplicazione del punteggio attribuito in base agli anni di servizio reso per il coefficiente di 1,25. Tuttavia, a causa della limitazione, propugnata dal GPGT, al solo periodo successivo all'assunzione di detta qualifica (che ha avuto, nel caso di specie, anche l'effetto di interrompere la continuità del servizio prestato dal ricorrente quale Vice Presidente di Sezione in primo grado), si è finito per attribuire, come sopra evidenziato, il punteggio complessivo di 19,50, che è deteriore rispetto a quello di 21 punti, spettante al ricorrente ove non destinatario del correttivo premiale, secondo l'indiscutibile calcolo sopra effettuato.

Si tratta, invero, di un esito paradossale e certamente incompatibile con l'obiettivo avuto di mira dal legislatore della riforma, che ha inteso mettere al centro del rinnovato sistema di giustizia tributaria i magistrati tributari di professione.

Né la diversa prospettazione offerta può spiegarsi con l'esigenza di evitare una applicazione retroattiva della disciplina premiale a casi per i quali essa non è contemplata e una disparità di trattamento in favore dei giudici già appartenenti al ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ad avviso del Collegio, la retroattività è esclusa in ragione dell'applicazione del meccanismo premiale alle sole procedure selettive successive al varo della riforma, meccanismo premiale che il legislatore ha solo voluto ancorare ad un criterio oggettivo, ravvisato non irragionevolmente nel numero degli anni di servizio prestati nella giustizia tributaria, il quale, a ben vedere, consente di regolare in modo equo i rapporti e graduare le posizioni innanzitutto all'interno della stessa neoistituita categoria dei magistrati tributari professionali.

Peraltro, deve essere altresì escluso il paventato rischio di estendere la fruizione del beneficio dell'incremento di punteggio a "*funzioni svolte in altre magistrature*", visto che le rivendicazioni attoree mirano meramente ad ottenere il corretto computo del punteggio per i servizi resi nello specifico ambito tributario secondo le espresse e apposite previsioni della medesima Tabella F.

Infine, il Collegio non ritiene nemmeno predicabile una "*disparità di trattamento tra soggetti che hanno svolto identiche funzioni per identico periodo*" (in disparte ogni considerazione sulla necessità o meno di subordinare la procedibilità di una simile eccezione alla proposizione di un incidente di costituzionalità): il trattamento differenziato, in linea con la riforma ordinamentale del 2022, è legittimo in quanto applicato a situazioni soggettive non omogenee (attesa la distinzione tra giudici tributari e magistrati tributari), oltre che in quanto preordinato alla realizzazione degli obiettivi primari di buon andamento ed efficienza della giustizia tributaria.

La valorizzazione dei magistrati tributari nell'ambito delle procedure selettive interne post-riforma deve essere interpretata, dunque, proprio in un'ottica di ragionevolezza e equità vista la differenza sostanziale e concreta nell'esercizio delle funzioni svolte,

se si considera che il magistrato tributario svolge le proprie mansioni in via assorbente ed esclusiva (e non promiscuamente come avviene per i giudici tributari che non sono transitati, che continuano a svolgere anche le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare) e se si considera che per i magistrati tributari è stabilito un carico di lavoro maggiore, in termini di numero di udienze e numero di fascicoli assegnati, rispetto ai giudici tributari (come stabilito, in particolare, dalla delibera -OMISSIS- del 7 ottobre 2025, con cui il CPGT - in attuazione dell'art. 24, comma 1, lett. g-*bis*), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, che prevede l'obbligo di fissare annualmente i carichi esigibili distinti per magistrati e giudici tributari - ha approvato i criteri per la determinazione del carico massimo richiedibile ai componenti delle Corti di Giustizia Tributaria e le relative tabelle, individuando un carico esigibile massimo assegnabile ai magistrati tributari per l'anno 2026 pari al doppio rispetto i giudici tributari - *i. e.* n. 140 appelli, in luogo di n. 70 appelli, per quelli delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado e n. 150 ricorsi, in luogo di n. 75 ricorsi, per quelli delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado -).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è conclusivamente accolto, perché fondato.

Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della complessità e della novità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 27 maggio 2026 e 15 luglio 2026, con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Antonietta Giudice, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Antonietta Giudice**

**IL PRESIDENTE**

**Floriana Rizzetto**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.